



COMUNE DI GENOVA

Direzione Regolazione

ORDINANZA

ATTO N. ORM 1606 DEL 26/11/2024

**OGGETTO: CORSO EUROPA
TEMPORANEA MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE
VEICOLARE E PEDONALE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI
RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DEL MARCIAPIEDE LATO
MARE DELLA CARREGGIATA CON DIREZIONE LEVANTE ALTEZZA
VIA MONTE MORO DI QUINTO**

IL DIRIGENTE

Premesso

che Società A.S.TER S.p.a. in data 26/11/2024 ha presentato istanza PG/2024/609938 con la quale ha richiesto l'emissione del provvedimento di modifica della ORM n.1502/2024 per consentire una nuova fase di cantiere inerente i lavori di ripristino della pavimentazione del marciapiede lato mare della carreggiata con direzione levante del Corso Europa, nel territorio del Municipio IX Levante, nel tratto compreso tra la Via Monte Moro di Quinto e Via Moglia;

Preso atto:

- dei precedenti interventi di modifica della circolazione pedonale effettuati in regime di urgenza, in seguito al crollo della pavimentazione del marciapiede nel tratto stradale interessato, con il sopralluogo congiunto del 15/07/2024 tra la Polizia locale competente per territorio e personale della Società A.S.TER S.p.a;
- dell'Atto Orm 1339 del 09/10/2024;
- dell'Atto Orm 1502 del 06/11/2024
- che con deliberazione del Consiglio Comunale N.98 del 29.07.1999 si costituiva l'Azienda Servizi Territoriali per la gestione dei servizi di manutenzione delle strade comunali e dei servizi complementari in tutte le strade del territorio comunale e con successive deliberazioni della Giunta Comunale N. 153 del 12.02.2002 e N. 309 del 14.03.2002 la competenza di A.S.Ter è stata estesa ai servizi di segnaletica stradale e di

- pronto intervento;
- autorizzazione alla rottura e occupazione suolo rilasciata, in data 04/10/24 da A.S.TER S.p.a, in allegato;

Visto le condizioni rilasciate dalla Direzione Polizia Locale – Distretto IX;

Atteso che l'esecuzione della nuova fase lavorativa in esame comporta una estensione in larghezza aumento dell'area di cantierizzazione con ulteriore parziale invasione della carreggiata con direzione levante del Corso Europa, fino ad occupare interamente la corsia esterna in fregio al tratto del marciapiede da ripristinare;

Considerato che le modifiche viarie in trattazione si rendono necessarie per consentire la sicurezza e la fluidità della circolazione veicolare e pedonale;

Valutato che, per la situazione sopra descritta, appare opportuno provvedere all'adozione di misure a carattere provvisorio, idonee a tutelare l'incolumità pubblica;

Ritenuto opportuno:

- istituire la limitazione temporanea della velocità massima a 30 km/h per tutte le categorie di veicoli, in sostituzione del limite di velocità esistente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 142 comma 2 del vigente Codice della Strada, al fine di garantire condizioni di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, nonché di salvaguardare la pubblica incolumità;
- adottare le modifiche alla viabilità così come meglio previste nel piano di segnalamento temporaneo di cantiere facente parte del presente provvedimento;
- revocare l'ORM n. 1502 del 06/11/2024;

Visto il Piano di segnalamento temporaneo trasmesso dalla Ditta esecutrice dei lavori, in allegato quale parte integrante e sostanziale;

Visto inoltre:

- le valutazioni di polizia stradale espresse ai sensi della D.D.117.0.0.5/2013;
- Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 e s.m.i. "*Nuovo Codice della Strada*", artt. 5, 6 e 7 , 14, 20, 21 e 26;
- Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", art. 107;
- Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "*disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo*";
- Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della

salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "*i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare*";

- Statuto del Comune di Genova, approvato in ultima modifica con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 09.04.2024, art. 51 comma 10;

ORDINA

Per quanto sopra esposto, dalle **ore 08.00 del giorno 27/11/2024 alle ore 20.00 del giorno 28/02/2025**, il tratto stradale sotto indicato è così modificato:

in **Corso Europa**, nel tratto della carreggiata con direzione levante compreso tra la **Via Monte Moro di Quinto** e la **Via Moglia**, sono istituiti i seguenti provvedimenti:

1. limite velocità massima di 30 km/h;
2. divieto di transito sul marciapiede interessato dalle lavorazioni;
3. i pedoni dovranno essere indirizzati verso il marciapiede della carreggiata con direzione ponente, attraverso adeguata segnaletica stradale, utilizzando gli attraversamenti pedonali esistenti, protetti da impianto semaforico;

Contestualmente **l'ORM n.1502 del 06/11/2024 è revocata.**

Siano sempre garantiti i diritti di terzi ed in particolare il libero accesso agli stacchi laterali carrabili autorizzati.

Come previsto dall'art. 21 del D. Lgs. 285/1992, il presente atto non costituisce titolo autorizzativo all'esecuzione di opere/depositi e apertura di cantieri stradali sulle strade e loro pertinenze, si attesta inoltre che in carenza di tale titolo l'ordinanza è inefficace.

Nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" ed adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I del D.M. 22/01/2019.

All'impresa esecutrice è fatto obbligo di utilizzare personale che abbia ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 22/01/2019.

I soggetti indicati in premessa, restano responsabili del mantenimento in esercizio ed in perfetta efficienza dei tratti stradali e della prevista segnaletica stradale per tutta la durata dei lavori mantenendo sollevato ed indenne il Comune di Genova da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della

segnaletica stradale stessa e della esecuzione delle lavorazioni.

A lavori ultimati, ovvero in ogni caso ciò si rendesse necessario prima dell'ultimazione dei lavori, la riapertura al transito di tali tratti potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compresa la messa in opera della segnaletica stradale eventualmente rimossa od oscurata per effetto dei lavori.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla presentazione al Comune di Genova, da parte della ditta esecutrice dell'intervento ed entro e non oltre le 24 ore successive dall'inizio dei lavori, della relativa comunicazione.

Qualora non effettivamente accertata dal personale della Civica Amministrazione, la conclusione dei lavori ed il corretto ripristino dei luoghi, come sopra specificato, devono essere comunicati entro e non oltre le 24 ore successive.

Siano ottemperate tutte le prescrizioni disposte dalla Polizia Locale, indicate nel parere allegato al presente provvedimento, la quale potrà adottare ulteriori misure di regolazione stradale ritenute necessarie.

MANDA

All'impresa esecutrice, rendere noto al pubblico mediante l'installazione della prescritta segnaletica stradale, come dettagliata nel piano di segnalamento allegato, nei tempi e modi previsti dalla vigente normativa, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002, nonché al ripristino della stessa a cessate esigenze, con regolamentazione per tempo vigente prima dell'adozione del presente provvedimento

alla Direzione Corpo di Polizia Locale per la verifica della corretta applicazione della presente ordinanza

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Varno Maccari

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.

